



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria,

All'

Asl Cn1
Via Carlo Boggio, 12
121000 Cuneo (CN)
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

alla c.a. del Direttore Generale
dott. Giuseppe Guerra

alla c.a. del Responsabile del Procedimento
Servizio Patrimonio
avv. Piero Giuseppe Reinaudo, avv. Manuela Cravero
patrimonio@aslcn1.it

E. p.c.

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale
c/o Segretariato Regionale del Piemonte di Torino
sr-pie@pec.cultura.gov.it

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
dg-abap@pec.cultura.gov.it

Comune di Racconigi
comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it

OGGETTO: Risposta al foglio prot. 150683 del 15/11/2024
AMBITO E SETTORE: Tutela Architettonica / Tutela Storico Artistica / Tutela Archeologica
DESCRIZIONE: **RACCONIGI - (CN)**
COMPLESSO EX OSPEDALE PSICHIATRICO - PADIGLIONE CHIARUGI
Conferenza di Servizi istruttoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex artt. 14 - comma 1 - e 14 bis della legge n. 241/199 e s.m.i. finalizzata all'abbattimento del fabbricato denominato "Padiglione Chiarugi"
Via Fiume n. 22, angolo via Ormesano (C.F. Fg. 52, particella 27, sub. 2)
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 18/11/2024
protocollo entrata richiesta n.16900 del 18/11/2024
RICHIEDENTE: Azienda Sanitaria Locale CN1
Pubblico
PROCEDIMENTO: Autorizzazione in Conferenza di Servizi ai sensi art. 14 bis Legge 241/1990 e s.m.i. / Autorizzazione per interventi su bb. cc. (Art. 21 c.4 D.Lgs. 42/2004 s.m.i.) / Coordinamento e valutazione verifiche preventive di interesse archeologico di LL. PP. o di pubblica utilità (Art. 28 c.4 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 41 c. 4 e allegato I.8 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: **Richiesta Specifiche e Documentazione Integrativa / Comunicazione**
DESTINATARIO: Azienda Sanitaria Locale CN1
Pubblico
ALTRO CONTENUTO: /

Vista la Convocazione della **Conferenza di Servizi istruttoria** in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex artt. 14 - comma 1 - e 14 bis della legge n. 241/199 e s.m.i., presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dall'Asl Cn1 mediante nota prot. 150683 del 15/11/2024, acquisita agli atti dell'Ufficio con prot. 16900 del 18/11/2024, in relazione all'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo finalizzato all'abbattimento del fabbricato denominato "Padiglione Chiarugi", di proprietà dell'ASL CN1, sito in Racconigi, via Fiume n° 22 – ang. via Ormesano;



Vista la documentazione messa a disposizione dalla suddetta Asl Cn1 mediante dedicato link di seguito riportato:

<https://www.aslcn1.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/beni-immobili>;

Premesso come l'immobile in questione, in proprietà dell'Azienda sanitaria Locale CN1 in forza di D.P.G.R. n. 129 del 22/12/2008 ed indicato in disuso a partire dagli anni Settanta del XX secolo, risulta originariamente sottoposto a tutela in forza della D.D.R. del 16/12/2005, ai sensi della Parte II, Titolo I del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Tenuto conto delle rivalutazioni su parti del compendio che hanno portato, anche ai fini di maggiore valorizzazione dello stesso, all'emissione del **Decreto n. 61 del 11/03/2024** di dichiarazione dell'interesse artistico, storico e storico relazionale particolarmente importante, ai sensi degli articoli 10, commi 1, e 3 lettera d), 12 e 13 del Codice dei beni culturali del Complesso dell'ex Ospedale psichiatrico (che in relazione al padiglione Chiarugi ne conferma l'interesse originariamente decretato);

Rammentato come l'edificio in questione costituisca esempio singolare di architettura manicomiale realizzato tra il XVIII e il XIX secolo, immaginato inizialmente come Ospizio di Carità e alloggi per poveri mendicanti, viene di fatto utilizzato fino al 1825 solo come alloggio passeggero per i militari, Collegio per i Figli dei militari e Caserma di Fanteria a partire dal 1829, anno in cui terminano i lavori di costruzione del complesso anche su diretto interessamento di Re Carlo Felice. Sarà solo a partire dal 1870 che verranno intrapresi consistenti trasformazioni per l'adattamento della struttura alla destinazione di Ospedale Psichiatrico, su disegno dell'ing. Soleri e Fabbri. I lavori terminano nel 1871, anno in cui entra in funzione la struttura, che diventa punto di riferimento per i malati psichiatrici della provincia di Cuneo. Sarà solo dal 1995, a seguito dell'entrata in vigore della cosiddetta Legge Basaglia (L. 180/1978) che la struttura entra in disuso e a quanto pare permane in questa condizione fino ad oggi. La realizzazione dell'ospedale va letta nel suo stretto legame con Casa Savoia: come noto, infatti, nel Castello di Racconigi avevano la sede le "Reali Villeggiature" e il sovrano vi trascorreva i mesi estivi e autunnali; la costruzione del nosocomio affonda le radici nella volontà riformatrice di Vittorio Amedeo II di Savoia, il quale, tra i vari obiettivi della propria opera di riordinamento dello stato si propone di affrontare il duplice problema di ricovero dei mendicanti, al fine del recupero sociale e della reclusione dei "mentecatti", emanando un Regio Editto nel 19 maggio del 1717 con il quale stabiliva la costruzione di una rete di ospizi di carità. Il nosocomio di Racconigi diventerà quindi, a corruzione ultimata, luogo di raccolta dei degenti inviati da tutte le provincie e dallo "Ospedale dei pazzarelli" di Torino, ormai inadatto a raccogliere e contenere tutti i soggetti in condizioni di disagio psichico e sociale;

Tenuto conto di come oggetto della suddetta Conferenza dei Servizi istruttoria e di conseguenza delle determinazioni di questo Ufficio sia, in breve, la richiesta di abbattimento del fabbricato denominato "Padiglione Chiarugi";

Preso atto di come venga chiarito dall'Amministrazione in indirizzo che il Padiglione Chiarugi, riconosciuto peraltro come *"parte integrante del complesso ex-Ospedale Psichiatrico"*, sia da tempo *"sotto osservazione in relazione a vistosi fenomeni fessurativi che concorrono ad accentuare il dissesto strutturale dell'edificio ormai in disuso da diversi decenni"*;

Rammentato come tale edificio sia descritto costituito *da struttura in muratura portante*, nonché svilupparsi, tra l'altro, *"in tre piani fuori terra e un sottostante volume cantinato che consente la lettura dello schema di fondazione, mentre i vari piani poggiano su volte a botte e su volte a crociera in buona parte dei corpi di fabbrica (esistono anche delle solette piane inserite nel tessuto strutturale in epoche successive a quella di costruzione); la pianta di tale fabbricato è rappresentata da quattro corpi di fabbrica disposti lungo i lati di un rettangolo e da un corpo di fabbrica centrale che delimita due cortili interni (tre di questi corpi di fabbrica prospettano su pubbliche vie interessate da discreto flusso di traffico urbano)"*;

Preso atto di come in relazione al bene in questione, sia indicato come *"già oggetto di manifestazioni di dissesto strutturale fin dagli anni '70, quando era ancora di proprietà della Provincia"*; dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 14/02/20217 (depositata agli atti) viene chiarito come fosse stata segnalata a suo tempo una situazione strutturale che presentava segni di sofferenza correlati a fenomeni di fessurazione degli elementi portanti del fabbricato, che indussero a promuovere campagna di studi volta a identificarne le cause – anno 1972, indagine geognostica della ditta SICOS e perizia dott. geol. Limocelli e prof. Ing. Cremonini – che concludeva come il terreno presentasse già allora scarsa resistenza alla compressione e rilevava la presenza di una falda acquifera superficiale;

Tenuto conto altresì di come sia chiarito dallo stesso proponente che *"l'ASL CN1 ha effettuato interventi diretti a garantire la pubblica incolumità dei cittadini nei luoghi pubblici prospicienti il fabbricato e, comunque, obbligatori in quanto oggetto di ordinanze del Sindaco del Comune di Racconigi ed agli atti del Servizio Patrimonio dell'ASL CN1"*;



Rammentato come in coerenza con quanti su indicato, con deliberazione n. 315 del 02/08/2013 dell'ASL CN1 viene approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento urgente di stabilizzazione e messa in sicurezza delle due volumetrie tra Via Fiume e Via Ormesano, autorizzato con provvedimento prot. 1900 del 31/01/2014 dell'allora Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli (cfr. "Lavori di messa in sicurezza delle due volumetrie d'angolo tra Via Fiume e Via Ormesano e tra Via Lobetto e Via Ormesano");

Rammentati gli eventi di giugno 2016 (17-18 giugno) durante i quali si è verificato "il crollo di una vasta porzione del muro portante dell'avancorpo centrale sul fronte sud — crollo avvenuto per una traslazione in senso verticale della parte inferiore dei pilastri". Precipitato dal proponente come lo studio conseguentemente commissionato al prof. Giuseppe Pistone dall'Asl abbia peraltro evidenziato il rischio del possibile verificarsi di ulteriori crolli;

Richiamato lo studio commissionato dal proponente al Politecnico di Torino e prodotto allo stesso in data 23/12/2016, portante "Formulazione di un modello matematico atto a descrivere il comportamento dinamico del "Chiarugi" a fronte di sollecitazioni derivanti dal quadro fessurativo in atto nonché da una possibile sollecitazione sismica". Tale studio ha effettuato, in breve, un'analisi del livello Lv1 globale e LV2 locale ed un complessivo livello LV3. Le conclusioni a cui il suddetto addivene, sono riportate di seguito: "la struttura presenta in generale forti criticità nei confronti del meccanismo di ribaltamento semplice fuori dal piano, rispetto al quale nessuno dei maschi murari considerati si trova in stato di sufficiente sicurezza sismica. In particolare si rileva come alcuni manici centrali hanno indici di sicurezza sismica bassi, pari a 0,09 [...] In conclusione, l'edificio Chiarugi presenta un elevato grado di vulnerabilità sismica. Il manufatto, nello specifico, è affetto da una vulnerabilità intrinseca dovuta principalmente alla sua conformazione strutturale, all'incertezza dei collegamenti e alle proprietà dei materiali. Tale vulnerabilità si è aggravata a seguito di interventi che nel tempo hanno previsto l'aggiunta di masse a livello degli impalcati, in particolare di solai in laterocemento. [...] Ai fini delle valutazioni sismiche pesano infine fattori, come la presenza di coperture spingenti, che possono favorire il ribaltamento delle pareti portanti perimetrali fuori dal piano";

Preso atto delle segnalate e conseguenti opere temporanee realizzate dopo il crollo 2016 dall'Asl su esortazione del Comune e di questo Ministero, "volte alla salvaguardia dell'immobile e dirette ad evitare danni a persone e cose nelle vicinanze dello stesso fabbricato"; rammentato come lo stesso proponente abbia continuato ad affidare incarico all'ing. Giuseppe Pistone in merito al monitoraggio, almeno ogni due anni, delle opere provvisorie eseguite sul Padiglione Chiarugi; preso atto delle conclusioni del suddetto ing. Pistone, il quale addivene al fatto che "non solo [le opere provvisorie] erano conformi e rispettose delle prescrizioni dettate dalle ordinanze del Comune di Racconigi emanate per l'edificio in esame, ma mettevano anche in sicurezza l'immobile stesso";

Rammentato come con nota prot. 134378 del 29/10/2017 l'Asl in indirizzo già formulava richiesta di autorizzazione all'abbattimento del bene in questione, in riscontro alla quale questo Ministero comunicava **il parere negativo** espresso dal Segretariato Regionale per il Piemonte – Ministero dei Beni e dell'attività culturali e del turismo prot. n. 1597 del 13/03/2018, in forza della sussistenza della tutela ai sensi del Decreto del 20/12/2005 n. 16.552/05. In particolare nel suddetto parere collegiale veniva chiarito come:

"L'orientamento negativo assunto dalla Commissione Regionale è stato ispirato, sul piano culturale, da ragioni di importanza architettonica, urbanistica e storico – sociale; valori, questi ultimi, che non possono essere obliterati da un'assoluta mancanza di manutenzione esercitata dall'Ente proprietario, che non ha provveduto ad assolvere agli obblighi di legge per il mantenimento del suo stato di conservazione. Si rileva inoltre che alcuni episodi di cedimenti strutturali sono localizzati in parti ben circoscritte dell'intero compendio e non possono costituire un valido motivo per chiedere la demolizione dell'intero complesso "Chiarugi" che, si ripete, è interessato generalmente e per la sua totalità dall'assoluta mancanza di ogni cura e manutenzione perdurante da più decenni";

Tenuto conto della nota prot. 16345 del 14/06/2018 con la quale l'allora Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MIBACT – seppure rammentando quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in merito a che i soggetti pubblici "nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale" - ha sottoposto, sulla base dell'istruttoria del Segretariato Regionale, ha sottoposto alla Direzione Regionale Musei l'eventuale acquisizione del bene in questione, pur sottolineando le notevoli criticità;

Considerato come in conseguenza a tale iter, l'Asl conferisce, su richiesta e ordinanza del Sindaco del Comune di Racconigi, incarico di progettazione per la messa in sicurezza del fronte di via Ormesano, autorizzato con parere espresso della scrivente Soprintendenza prot. 427 del 15/01/2019;

Richiamati gli esiti dell'incontro del 11/09/2018 preso la sede della Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio, nel quale



in particolare veniva congiuntamente indicata la volontà tra gli Enti e soggetti partecipanti di intraprendere un percorso politico amministrativo risolutivo delle problematiche efferenti l'edificio, oltre a richiamare la necessità di redigere “progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) che abbia l'obiettivo di individuare una soluzione di risanamento del bene sulla base di un rapporto realmente sostenibile tra costi e benefici per la collettività, in termini di prestazioni necessarie ed esigenze da soddisfare”;

Considerato come l'ALLEGATO_NOTA_AS_L_CN1_PROT._N._0014081_DEL_04-02-2021.pdf di cui alla documentazione prodotta per la Conferenza dei servizi chiarisca come per il Padiglione Chiarugi sia necessario un intervento di “**ristrutturazione**” per una superficie complessiva di circa 17.446 m², ed in particolare come su tale indicazione sia indicata la dicitura “**Progettazione da avviare**” (indicazione certamente riferita al 2021 quindi come confermato dal nome del suddetto allegato);

Tenuto conto dell'importo a metro quadrato meramente stimato in forma parametrica per tale intervento (circa 7.500 Euro), che porta a un complessivo immaginato per le opere di restauro e consolidamento strutturale di circa Euro 130.845.000,00 (seppure non pienamente definito nella relativa interezza e dettaglio negli specifici interventi che parrebbero essere stati preventivati);

Vista la Relazione Tecnica di Stima del 28/12/2022, a firma dell'arch. Di Maria Marco Antonio, volta a quantificare il possibile valore dell'edificio, allegata alla documentazione di cui alla Conferenza convocata, ammontante a Euro 2.947.000.000;

Tenuto conto delle verifiche/relazioni di controllo espletate dal professionista sopra indicato nel corso degli anni, con particolare riferimento a quelle effettuate a partire dal 2020 (cfr. *relazione sopralluogo 2020, 2022*), le quali in sostanza non evidenziano sostanziali aggravamenti della condizione monitorata;

Preso in particolare atto della verifica in ultimo effettuata in data 12/07/2024, nella quale in particolare è stato chiarito come *“In conclusione va osservato ancora una volta che lo stato di sostanziale quiescenza nella condizione di tesatura dei tiranti e di efficacia dei puntellamenti è condizione necessaria ma non sufficiente per definire l'attuale stato di equilibrio della struttura; esso non coglie infatti fenomeni degenerativi anche gravi che non si manifestano necessariamente con deformazioni su scala medio-grande. La muratura è infatti materiale fragile che non sempre giunge a collasso con segni premonitori evidenti. Inoltre proprio in quanto intervento provvisorio l'opera è efficace in un periodo relativamente breve, ma non può essere considerato alla stregua di un intervento definitivo. Nel tempo variano le condizioni al contorno e gli stessi elementi di rinforzo subiscono deterioramento e perdono efficacia. Ad esempio il legname utilizzato per migliorare l'azione di contenimento dei tiranti e quello delle centine di sostegno agli archi si degrada e perde efficacia. Così lo stato di conservazione delle parti metalliche, pur protette in modo adeguato, è soggetto ad ossidazione e decadimento”;*

Considerati i contenuti del verbale di visita – avvenuta il 06/08/2024 - del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo in ultimo effettuato, il quale ha rilevato che *“confermata la situazione già a conoscenza dell'ente proprietario e dell'Ufficio tecnico comunale, di degrado e vetustà dovuta ad abbandono decennale [...] considerato che l'edificio versa in precarie condizioni di abbandono e degrado, non si esclude un ulteriore deterioramento nel prossimo futuro, che ne possa compromettere la stabilità anche in caso di eventi meteorologici avversi”* (relazione pervenuta all'Asl in data 08/08/2024 con prot. n. 01054569);

Tenuto conto di come nel suddetto verbale venga altresì chiarito che *“da una sommaria indagine a vista e ad avvenuta constatazione dell'esecuzione dei provvedimenti sopra elencati, non sono stati rilevati distacchi di calcinacci e/o elementi costruttivi”;*

Richiamato inoltre quanto affermato nell'ultima relazione del maggio 2024 a firma del prof. Ing. Pistone in merito alla **necessità di tempestiva attivazione di misure progettuali e definitive che elidano il carattere di temporaneità dell'intervento di messa in sicurezza**, che per natura dovrebbe risultare circoscritto nonché assumere carattere limitato a periodo momentaneo;

Considerato come a seguito della Deliberazione ASL CN1 n. 173 del 2017, sia stato formalizzato il passaggio dell'immobile dal patrimonio indisponibile del suddetto Ente a quello disponibile, già autorizzato con Determinazione n. 92 del 18/05/2006 della Regione Piemonte e Determinazione 380 del 01.12.2017;

Considerato come codesta ASL CN1 abbia evidenziato che il bando di alienazione intrapreso a seguito della disponibilità del suddetto patrimonio sia andato deserto, nonché non abbia trovato riscontro l'offerta di cessione a titolo gratuito dell'immobile ad altra amministrazione territoriale ai fini del recupero e della valorizzazione del medesimo;

Rammentato come con provvedimento del 12 marzo 2024, rep. n. 65, ai sensi dell'articolo 56 del Codice dei beni culturali, è stata autorizzata l'alienazione condizionata dell'immobile in oggetto - Complesso dell'ex Ospedale psichiatrico – con particolare riferimento alle prescrizioni impartite ai punti 1 e 2 di seguito riportate:

1. *Si dovrà dare seguito alle eventuali opere di messa in sicurezza provvisoria indispensabili per evitare danni al bene tutelato, dandone immediata comunicazione alla Soprintendenza ABAP Alessandria, ai sensi dell'art. 27 del Codice dei*



beni culturali, e attivando contestualmente la progettazione dei necessari interventi di consolidamento statico e di restauro conservativo volti a garantire primariamente la sicurezza e la conservazione dell'intero complesso, mediante l'utilizzo di tecniche e materiali compatibili con le caratteristiche storiche e architettoniche del bene tutelato;

2. i relativi progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Soprintendenza ABAP Alessandria, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei beni culturali; si precisa che gli interventi dovranno essere rispettosi della consistenza architettonica, dei sistemi costruttivi che connotano e qualificano il complesso, anche in riferimento al sistema del parco, agli accessi e al muro di recinzione, e di quant'altro necessario alla salvaguardia dello stesso, da verificare in fase di esame di specifico progetto;

Richiamate le procedure di cui all'art. 21, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e art. 21, comma 3 let. b) del D.P.C.M. n. 57 del 15/03/2024, secondo cui le determinazioni circa le demolizioni di beni culturali risultano di competenza della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, sulla base di istruttoria effettuata dalla Soprintendenza territorialmente competente;

Tutto quanto su premesso e considerato,

rilevato come il termine ultimo per effettuare richieste di chiarimenti ed eventuale documentazione integrativa viene fissato dall'Amministrazione in indirizzo **alla data del 30/11/2024** e considerato come da una analisi speditiva di quanto prodotto si rilevi tuttavia carenza di adeguata documentazione a supporto dell'istanza di demolizione, anche in ragione di doverla sottoporre alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, si rappresenta la necessità di **richiedere la seguente documentazione integrativa**, al fine di poter esprimere le proprie definitive valutazioni di competenza:

1. Documentazione fotografica con puntuale ricognizione dello stato e della consistenza attuale dei luoghi, comprensiva dello stato di degrado degli ambienti interni, corredata da planimetria indicante i punti di scatto e ripresa fotografica. Tale documentazione dovrà in particolare rendicontare gli avvenuti crolli e l'entità dello stato dei dissesti in relazione all'evoluzione odierna;
2. Breve relazione di supporto alle condizioni conservative del complesso, alla condizione conservativa e statica della struttura in questione, accompagnata anche da immagini fotografiche ed elaborato grafico volto a documentare le situazioni di dissesto statico, con particolare riferimento ai crolli avvenuti, rilevando peraltro dai contenuti delle ultime verifiche effettuate dai professionisti di parte, nonché dal verbale Comando VV.FF del 2024, accenno alla sostanziale stabilità delle condizioni in precedenza segnalate negli anni;
3. In relazione agli interventi autorizzati con nota ns. prot. 427 del 15/01/2019, posti in essere al fine della messa in sicurezza dei fronti di via Ormesano, e preso atto dei contenuti della *"Relazione sulle opere provvisorie eseguite per rendere le vie Fiume, Lobetto ed Ormesano agibili al passaggio di persone e mezzi"* questo Ufficio richiede vengano precisati gli accorgimenti adottati dalla proprietà volti, in particolare, a evitare la perdita di efficacia delle opere provvisorie eseguite, mediante assicurazione di *"un'azione di mantenimento della coerenza delle medesime a fronte di eventuali mutamenti del quadro d'insieme inteso costituito dall'interazione tra fabbricato e suolo su cui appoggia il fabbricato medesimo"* ;
4. Considerato come dalle relazioni di visita e monitoraggio, anni 2020, 2022 e 2024 emerga in sostanza, in via generale, la pressoché sostanziale conferma delle condizioni statiche che non paiono risultare aggravarsi, questo Ufficio osserva tuttavia il richiamo nei suddetti atti avvenuto in merito ai più volte sottolineati fenomeni degenerativi dovuti a una mancata manutenzione delle coperture (indicate peraltro potenzialmente concorrere "all'accelerazione del dissesto strutturale dell'edificio"), che mediante infiltrazioni hanno peggiorato le condizioni delle volte in canniccio. Si richiedono pertanto chiarimenti in merito, oltre a maggiori approfondimenti circa le condizioni della cosiddetta *"manica ex mezzanino"*, indicata nella relazione 2020, confermata in quella del 2024, unico elemento soggetto a progressivo peggioramento;
5. Perizia geotecnica e relazione statica sullo stato ed evoluzione odierna del dissesto strutturale e delle condizioni conservative e di resistenza intrinseca delle strutture, estesa a tutto il complesso, a firma di figura professionale qualificata, e aggiornamento dei costi effettivi (e non parametrati) della perizia di messa in sicurezza minima permanente rispetto alla soluzione conservata agli atti dell'ufficio scrivente (prof. Lorenzo Jurina) del 2015, quantificata in Euro 1'642'513,81;
6. Ricognizione dello stato conservativo del patrimonio storico- artistico e dell'apparato decorativo del padiglione, sul quale è dato evincere non siano stati intrapresi - negli ultimi 50 anni - , interventi conservativi o di messa in sicurezza finalizzati a contrastare nella fase di abbandono l'avanzare del degrado;
7. Dall'analisi della documentazione prodotta non si ritrova accenno ovvero riferimento al progetto architettonico e strutturale



delle potenziali demolizioni, delle modalità di esecuzione delle stesse delle relative tempistiche, anche connesse al reperimento dei fondi. Da quanto oggi in conoscenza a questo Ufficio, non si comprende se sia stata presa in considerazione la possibilità di contenuta e parziale demolizione di parti irrecuperabili del compendio - verosimilmente afferenti a quelle a suo tempo interessate da crollo o da dissesti maggiormente critici, o di parti realizzate in aggregazione al primitivo impianto che possano essere causa aggravante e scatenante di parte dei dissesti rilevati. Si chiede quindi di meglio chiarire tali aspetti, anche in relazione ai relativi costi ed approntamenti eventualmente necessari da parte del suddetto Ente;

8. In relazione a quanto indicato nell' ALLEGATO_NOTA_ASL_CN1_PROT._N._0014081_DEL_04-02-2021.pdf, “ *posto come sia chiarita la necessità di avviare una progettazione inerente la conservazione, il consolidamento e il restauro dell'edificio in questione*”, e come tale attività, almeno al 2021 paia risultare non pienamente definita, questo Ufficio richiede di chiarire se sussista – come peraltro più volte reiterato - un progetto di consolidamento definitivo integrale delle strutture e delle fondazioni, comprensivo della quantificazione dei relativi costi di intervento definitivo e di quelli di messa in sicurezza, immediatamente cantierabile (e non dei costi - parametrati a Euro 7500 / mq - dell'intera ristrutturazione dell'immobile, come a suo tempo quantificata), in ragione dell'evoluzione odierna delle dinamiche tensionali che interessano l'edificio, nonché aggiornato alle ultime tecnologie a oggi in essere e potenzialmente sfruttabili, anche ai fini di consolidamento strutturale e fondazionale.

Quanto sopra rilevando come - dagli atti trasmessi, la messa in campo di interventi provvisori di messa in sicurezza, per il loro perdurare, tenda ad assumere un carattere pressoché definitivo (ormai almeno dal 2012), per la cui durata i medesimi non paiono tecnicamente prefigurati (tanto da essere più volte indicato dai professionisti di parte la necessità di intervenire tempestivamente con un progetto di conservazione definitivo);

9. Puntualizzare forme e modalità - chiarendone l'entità - con cui- oltre alla regione Piemonte - siano eventualmente avvenute richieste di finanziamento dall'Amministrazione proprietaria nei confronti di ulteriori potenziali sostenitori - ad esempio - di istituzioni del territorio come Fondazioni, ovvero a Istituti analoghi;
10. Si richiede altresì un aggiornamento circa l'evoluzione delle prospettive informalmente delineate in relazione a potenziali interessati all'acquisizione dell'intero complesso dell'ex Ospedale Psichiatrico, al fine di favorire le quali questo Ufficio ha fattivamente e a lungo collaborato - con colloqui e tavoli tecnici informali, nonché sopralluoghi - unitamente al Comune, tanto da arrivare alla predisposizione di una bozza di accordo interistituzionale che favorisse – nell'ambito del rinnovo di bando o, in assenza di candidature competitive, in esito ad eventuale trattativa privata - le idonee condizioni urbanistiche atte a consentire la legittima realizzazione degli scenari strategici di recupero in tale occasione prospettati, e peraltro ampiamente condivisi dall'Ufficio scrivente.

Si coglie occasione per evidenziare, in riferimento all'affermazione reiterata dall'Amministrazione Sanitaria in indirizzo circa l'estraneità dell'edificio alle funzioni e alla “*missione istituzionale aziendale*” del Padiglione Chiarugi, che sono tutt'oggi apprezzabili sul territorio funzioni di carattere sanitario e socio-assistenziale – nonché talvolta ospedaliero - tuttora vitali e inserite in edifici in possesso all'Azienda Sanitaria dal carattere storico – a volte coevi storicamente antecedenti a quella in questione (cfr. Ospedale della SS. Trinità di Fossano, realizzato tra il 1724 e il 1728 dalla Confraternita dei Battuti Rossi ovvero Ospedale SS. Annunziata di Savigliano, inaugurato nel 170 circa o ancora l'Ospedale Santo Spirito di Bra ed ancora il complesso del San Lazzaro di Alba).

Infine questo Ufficio intende nuovamente richiamare all'attenzione dell'Ente proponente quanto previsto dagli **artt. 35 - Intervento finanziario del Ministero** (a concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa, effettivamente sostenuta e tenuto conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali) e **art. 36 - Erogazione del contributo** (concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario, erogati sulla base di eventuali acconti degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati) e **art. 37 - Contributo in conto interessi** (erogati sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati, concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato), rispetto ai quali pare che l'Amministrazione in indirizzo non abbia previsto - nei decenni intercorsi e nel recente periodo - di attingere.



Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta in formato esclusivamente digitale e si richiede che tali osservazioni siano acquisite agli atti della Conferenza dei Servizi.

IL SOPRINTENDENTE

arch. Lisa Accurti

*Documento firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*

I funzionari referenti per il territorio

TUTELA ARCHITETTONICA: arch. Massimo Nappo – ing. Alessandro Grazzini

TUTELA STORICO ARTISTICA: dott. Massimiliano Caldera

TUTELA ARCHEOLOGICA: dott. Gian Battista Garbarino

ASL CN1 N. prot. 0158164 del 29/11/2024 09:40 Tit. 01 Cl. 06 Sc. 02

